

Mendrisio, 20 giugno 2022

Stimato Presidente del Consiglio Comunale,  
Stimate Colleghe e Colleghi Consigliere/i comunali,

con la presente, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 67 LOC e 17 RALOC, nonché dall'art. 36 del Regolamento comunale della Città di Mendrisio, i sottoscritti Consiglieri comunali procedono alla presentazione della seguente

## **Mozione elaborata per l'adozione di un nuovo Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali**

### **I. Premessa**

La presente mozione prende spunto dalle incertezze e dai dubbi sorti nell'ambito della recente discussione in seno al nostro Consiglio comunale in merito alla ricevibilità della mozione "La Memoria di Arzo" del 7 marzo 2022. L'intento dei mozionanti è essenzialmente quello di proporre l'adozione di un nuovo Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali, che permetta di colmare alcune lacune legislative e stabilire regole e procedure più chiare per il conferimento delle benemerienze comunali.

Con il termine di benemerienza si intende, in linea generale, il riconoscimento di un tributo onorifico che può essere attribuito a persone fisiche e/o giuridiche per meriti particolari conseguiti nei vari campi delle attività pubbliche e private. Con il nuovo Regolamento si propone l'adozione di un disciplinamento formale delle benemerienze comunali, di introdurre una nuova base legale per le menzioni comunali, tradizionalmente attribuite dal Municipio e, infine, di disciplinare la dedica di vie, piazze o altri luoghi pubblici che, a sua volta, persegue scopi assimilabili all'attribuzione di una benemerienza.

Il Regolamento proposto è il frutto di un lavoro di approfondimento di diritto comparato effettuato a partire dal disciplinamento già adottato da parte di altri Comuni ticinesi, rispettivamente da altre istituzioni e autorità in Svizzera e all'estero.

Al riguardo si ritiene utile rilevare che, diversamente da quanto avviene in altre Nazioni, la Confederazione Svizzera non prevede l'attribuzione di titoli o onorificenze ufficiali quali la "Légion d'honneur" francese, il titolo di "Cavaliere" italiano, il titolo di "Sir" inglese, o le "Verdienstkreuzen" tedesche. È lecito ritenere che ciò sia da ricondurre alla tradizione repubblicana del nostro Paese e al fatto che la maggior parte dei titoli stranieri testé menzionati siano legati a tradizioni imperiali o monarchiche, che la Confederazione Svizzera non ha sostanzialmente mai avuto.

Ciò detto, è comunque più che legittimo che una comunità possa disporre di strumenti adeguati per conferire tributi onorifici a persone fisiche e giuridiche per meriti particolari conseguiti nei vari campi delle attività umane e nei confronti dei quali senta di avere un legame particolare, sia esso di natura diretta o indiretta.

Inevitabilmente il conferimento di una benemerenzza è un atto che ambisce ad avere una portata storica, nel senso di voler lasciare una testimonianza, a futura memoria, del pubblico omaggio che si decide di voler attribuire a qualcuno. Per questa ragione si ritiene saggio prevedere istituti diversi di benemerenzza e si ritiene parimenti fondamentale raccomandare estremo giudizio ed estrema prudenza nella loro attribuzione. Da un lato, per evitare la possibilità di una banalizzazzione delle benemerenzze, in particolare quelle più solenni, che dovrebbero essere riservate unicamente per meriti effettivamente straordinari, nell'accezzione più alta del termine. Dall'altro per evitare il rischio che le benemerenzze possano essere oggetto di strumentalizzazzioni di natura politica e/o ideologica. In questo senso l'attribuzione di una benemerenzza dovrebbe essere il frutto di approfondite ricerche, di attente valutazzioni e di riflessioni largamente (idealmente unanimemente) condivise. La storia e la memoria sono infatti materie che facilmente possono essere all'origine di dibattiti, interpretazzioni e divisioni che possono anche trascinarsi nel tempo e determinare contrapposizzioni accese.

La scelta di rinunciare, pragmaticamente, all'attribuzione di benemerenzze e onorificenze particolari, operata in modo più o meno consapevole, da parte di alcune collettività (in primis dalla Confederazione Svizzera, ma in parte anche dal nostro stesso Comune) potrebbe in ultima analisi essere da ricondurre proprio alla volontà di non incorrere in questo genere di rischi. Non va per altro dimenticato che con il trascorrere del tempo, sentimenti e valori possono anche mutare e portare a rimettere in discussione simboli, monumenti e onorificenze nei quali una collettività aveva avuto modo di riconoscersi in passato<sup>1</sup>. D'altro canto vi sono invece valori, simboli e azioni, la cui importanza può invece essere stata sottovalutata dai contemporanei e nei quali solo una volta trascorso un determinato lasso di tempo una comunità possa avere modo di ritrovarsi e comprenderne appieno la portata ed il significato.

Ferme queste premesse, qui di seguito si procederà a descrivere nel dettaglio le basi legali esistenti e i tratti essenziali del nuovo impianto normativo che si propone di adottare.

## **II. Nel merito**

Prima di procedere all'esposizione del disegno di regolamento che si propone di adottare, con la definizione delle diverse tipologie di benemerenzze, della suddivisione delle competenze e delle procedure per la loro attribuzione, si ritiene necessario procedere all'esposizione del quadro normativo di riferimento, ossia delle basi legali esistenti a livello federale e cantonale.

### **1. Basi legali**

#### **1.1. Cittadinanza onoraria**

Secondo quanto disposto dall'art. 19 della Legge federale sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0), il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazzione federale, non ha gli effetti di

---

<sup>1</sup> Si pensi al cosiddetto fenomeno della *cancel culture*, che in questi anni si sta manifestando in alcuni paesi, propugnando la rimozione di monumenti, opere d'arte o tributi realizzati o dedicati in passato a personaggi storici, eventi o fenomeni storici e culturali che, con gli occhi di oggi, possono apparire o risultare in qualche modo controversi.

una naturalizzazione. Al riguardo, nel messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011 è possibile reperire unicamente la telegrafica indicazione secondo cui il testo della disposizione corrisponde a quello dell'art. 16 della vLCit. Dal canto suo la dottrina, richiamando il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951 sulla VLCit (cfr. FF 1951, pag. 922), precisa che dal punto di vista del diritto federale nulla si oppone a che un Cantone o un Comune conferiscano la loro cittadinanza a titolo onorifico a uno straniero che adempia le condizioni della naturalizzazione e abbia ottenuto la relativa autorizzazione federale, facilitandone la naturalizzazione, nel quadro di una procedura agevolata, rinunciando al prelievo delle tasse usualmente previste (Fanny De Weck in *Migrationsrecht Kommentar - Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), Asylgesetz (AsylG), Bürgerrechtsgesetz (BüG) sowie Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen*, 5a ed., Zurigo, 2019, art. 19 LCit, pag. 1321).

A tutti gli effetti il diritto federale non prevede dunque la possibilità per le autorità federali di conferire direttamente la cittadinanza svizzera a titolo onorifico ma riserva unicamente la possibilità per Cantoni e Comuni di facilitare la naturalizzazione di persone straniere che di per sé già disporrebbero delle condizioni per ottenerla.

Il già citato messaggio del Consiglio federale sulla VLCit lasciava tuttavia aperta la possibilità per Cantoni e Comuni di accordare la loro cittadinanza onoraria “*a stranieri eminenti che siano, eventualmente loro ospiti*”, quale mero gesto simbolico non suscettibile di conferire al cittadino straniero (e ai suoi discendenti) i diritti e gli obblighi legati alla cittadinanza svizzera (cfr. FF 1951, pag. 922).

Il Cantone Ticino ha fatto uso di tale possibilità e le relative disposizioni sono inserite nella Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). L'art. 27 LCCit prevede quindi la possibilità per il Gran Consiglio di concedere la cittadinanza onoraria cantonale a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone. L'art. 28 stabilisce invece la possibilità per un Comune<sup>2</sup> di concedere la cittadinanza onoraria comunale a un ticinese attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Comune medesimo. Trattandosi di uno straniero, la concessione della cittadinanza onoraria comunale è subordinata all'ottenimento del consenso preliminare del Consiglio di Stato. È qui importante evidenziare che, secondo quanto sancito dall'art. 29 LCCit la concessione della cittadinanza onoraria (cantonale o comunale) non è vincolata alle condizioni poste per la naturalizzazione ma, nel contempo, non porta al conferimento dello stato di attinente.

Dal punto di vista materiale la LCCit non fornisce alcuna indicazione, nemmeno a titolo esemplificativo, sugli elementi o sui criteri da considerare per valutare la particolare benemerita, richiesta giustificare la concessione della cittadinanza onoraria. È in ogni caso unanimemente riconosciuto che, l'onorificenza debba entrare in linea di conto unicamente in presenza di motivi effettivamente particolari e di un effettivo legame diretto con il Cantone, rispettivamente con il Comune.

Nel complesso, è importante ritenere che le basi legali determinanti stabiliscono (i) che la competenza per il conferimento della cittadinanza onoraria è attribuita agli organi legislativi, (ii) che la cittadinanza onoraria non può essere conferita ad una persona attinente (originaria) della collettività che la conferisce e (iii) che l'onorificenza può essere concessa

---

<sup>2</sup> La competenza è attribuita al Consiglio comunale in virtù dei combinati disposti di cui agli artt. 13 cpv. 1 e 42 cpv. 2 LOC.

unicamente a persone fisiche, che si sono rese particolarmente benemerite della collettività che la conferisce.

## **1.2. Dedicazione di strade, piazze o altri luoghi pubblici**

Non risulta che la legislazione di ordine superiore si confronti con la questione specifica della dedizione di strade, piazze o altri luoghi pubblici a titolo onorifico.

La Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI; RS 510.62) stabilisce, all'art. 7 cpv. 1 la competenza del Consiglio federale per l'emanazione di prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade.

L'Ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo; RS 510.625), all'art. 26, prevede la competenza dei Cantoni per la denominazione esaustiva delle vie e per il disciplinamento delle procedure.

A livello ticinese la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU; RL 216.300), all'art. 6 cpv. 2 attribuisce ai Comuni la competenza di determinare i nomi delle vie ai sensi degli artt. 25 e 26 ONGeo, come pure dei numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU; RS 211.432.2).

Il Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006 (RMU; RL 216.310) stabilisce infine che la procedura per la determinazione e l'armonizzazione dei nomi delle vie è regolata dalle direttive emanate dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari. Quest'ultima disposizione non ha tuttavia trovato applicazione, in quanto tali direttive non risultano essere mai state emanate, in quanto ritenute superate dall'emanazione, da parte dell'Ufficio federale di statistica, in collaborazione con l'Ufficio federale di topografia di apposite raccomandazioni<sup>3</sup> valide per tutti i Cantoni.

In buona sostanza, i rinvii incrociati tra diritto federale e cantonale portano a norme di carattere tecnico, relative ad ortografia, sintassi, tipi di carattere, maiuscole, trattini, ecc., lasciando un'ampia libertà di manovra ai Comuni per quanto attiene alla denominazione e, eventualmente, alla dedizione delle vie a persone fisiche o giuridiche. Nelle raccomandazioni federali citate in precedenza è comunque possibile reperire le seguenti indicazioni:

- I nomi commemorativi, vale a dire i nomi di personalità o eventi devono essere assegnati con grande prudenza e parsimonia.
- I nomi commerciali, ovvero nomi di imprese e dei loro prodotti, devono essere evitati.
- Le denominazioni con i nomi di persone viventi devono essere evitate. Si raccomanda di aspettare almeno cinque anni dopo il decesso della persona prima di intitolarle una via.
- È auspicabile che la persona alla quale viene intitolata una via o una piazza abbia avuto un legame con tale luogo o che lo stesso abbia avuto una certa importanza nella sua vita (ad esempio il luogo di nascita o il luogo in cui ha operato).

---

<sup>3</sup> "Raccomandazione concernente l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie (versione 1.0)", reperibile sul sito internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-edifici-abitazioni/pubblicazioni.assetdetail.5566191.html>;

- Tenendo conto della lunghezza del nome, le denominazioni devono contenere il nome e il cognome delle persone per consentirne l'identificazione inequivocabile. L'uso di qualunque titolo (Ing., Dr., Prof. ecc.) deve essere evitato.
- Tenuto conto della disparità storica in materia di intitolazioni di vie a uomini e donne, si raccomanda di tenere queste ultime in particolare considerazione al momento dell'attribuzione di un nuovo nome a una via.

La competenza ad istituire e modificare la toponomastica comunale è delegata al Municipio che può avvalersi di Commissioni consultive.

## **2. Nuovo disciplinamento proposto**

Con il disegno di regolamento qui accluso i mozionanti propongono l'adozione di un disciplinamento formale delle benemeritenze comunali, che preveda di affiancare all'istituto della cittadinanza onoraria quello della cittadinanza benemerita, concepito con finalità analoghe ma con un campo di applicazione più ampio, di disciplinare la dedica a titolo onorifico di vie, piazze o altri luoghi pubblici e, infine, di introdurre una base legale per le menzioni comunali, tradizionalmente attribuite dal Municipio.

### **2.1. Cittadinanza onoraria**

Il disciplinamento proposto si limita a codificare quello attualmente in vigore. La cittadinanza onoraria è la massima onorificenza che può essere concessa a livello comunale. Può essere concessa unicamente ad un ticinese attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero. La sua concessione è da ritenere riservata per rendere omaggio a persone fisiche, alle quali vanno riconosciuti meriti effettivamente straordinari, e che hanno o hanno avuto un legame diretto con il Comune di Mendrisio.

### **2.2. Cittadinanza benemerita**

Il disegno di regolamento propone la creazione del nuovo istituto della cittadinanza benemerita. Si tratta di un'onorificenza che persegue scopi analoghi a quelli della cittadinanza onoraria ma con un campo di applicazione più ampio, nel senso che la stessa può essere concessa anche (a) alle persone giuridiche (si pensi ad esempio ad associazioni particolarmente meritevoli), (b) a persone fisiche che sono già attinenti del Comune di Mendrisio e (c) può essere concessa anche in presenza di un legame indiretto con il Comune.

Come per la cittadinanza onoraria, la concessione della cittadinanza benemerita deve in ogni caso essere riservata a casi del tutto eccezionali, per rendere onore a meriti effettivamente straordinari.

### **2.3. Titolazione di strade, piazze o altri luoghi pubblici**

Per la titolazione di strade, piazze o altri luoghi pubblici quale atto di benemeritenza, vista la portata dell'atto, si ritiene opportuno che la competenza venga attribuita al Consiglio comunale, mentre si propone di lasciare invariate tutte le ulteriori competenze del Municipio in materia di toponomastica.

## **2.4. Menzioni comunali**

Secondo una prassi invalsa, per sottolineare opere o prestazioni particolari il Municipio fa capo all'istituto della menzione comunale. Il disegno di regolamento si limita a proporre di dare una base legale formale a questo istituto.

## **2.5. Ulteriori disposizioni**

Il disegno di regolamento prevede l'istituzione di un registro dei benemeriti, tenuto dal Municipio, all'interno del quale, oltre alle generalità delle persone insignite, sono annotati il genere della benemerenzza, la data di attribuzione e le motivazioni. I documenti di appoggio sono conservati nell'archivio comunale.

È infine prevista la possibilità che una benemerenzza o una menzione comunale possano essere revocate qualora l'insignito si sia reso indegno dell'onorificenzza.

## **3. Conclusione**

Il disegno di legge oggetto della presente mozione propone di andare a disciplinare una materia importante, andando a riassumere in un solo atto normativo tutti gli aspetti determinanti.

Si ritiene che il testo normativo proposto sia stato redatto in forma semplice e leggibile, prevedendo l'introduzione del nuovo istituto della cittadinanza benemerita, che permette di disporre di una benemerenzza che può entrare in linea di conto in una serie di casi per i quali l'attribuzione della cittadinanza onoraria risulta preclusa.

Lo spirito della normativa è in ogni caso quello di mantenere un approccio conservativo e prudentiale nei confronti dell'attribuzione delle benemerenze, per tutte le ragioni indicate in ingresso.

Con la massima stima.

Avv. Gianluca Padlina

Avv. Luca Pestelacci

Allegato: Disegno di nuovo regolamento comunale per il conferimento delle benemerenze comunali.

---

**X.X.XX**

Xx mese 2022

# **Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali**

## **Il Consiglio comunale di Mendrisio**

Richiamati

- gli artt. 186 seg. della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit);
- l'art. 6 cpv. 2 Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU);
- il Regolamento comunale del 31 marzo 2014.

**risolve**

## **CAPITOLO 1**

### **Art. 1. Scopo**

<sup>1</sup> Il presente regolamento ha lo scopo di additare alla pubblica estimazione l'attività di coloro i quali abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Mendrisio o ai suoi Quartieri, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro opera e la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le istituzioni.

<sup>2</sup> L'insignendo può essersi distinto, segnatamente, con opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica.

### **Art. 2. Competenze**

<sup>1</sup> Il conferimento delle benemerienze è di competenza del Consiglio Comunale.

<sup>2</sup> Il conferimento delle menzioni comunali è di competenza del Municipio.

<sup>3</sup> La tenuta del registro delle benemerienze e del registro delle menzioni comunali è di competenza del Municipio.

### **Art. 3. Procedure**

#### a) Benemerenze

<sup>1</sup> Il Conferimento delle benemerenze è, di regola, proposto dal Municipio nella forma del messaggio municipale secondo la procedura prevista dell'art. 56 LOC.

<sup>2</sup> Il Messaggio Municipale deve contenere i riferimenti biografici, la motivazione ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.

<sup>3</sup> Ogni Consigliere comunale può presentare, nella forma della mozione, proposte sul conferimento delle benemerenze. La mozione deve indicare il carattere della benemerenza proposta e contenere le indicazioni richieste nel precedente capoverso per il Messaggio Municipale.

#### b) Menzioni comunali

<sup>1</sup> Le risoluzioni del Municipio sul conferimento delle menzioni comunali sono prese conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 98 e seg. LOC.

<sup>2</sup> Le risoluzioni devono contenere i riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.

### **Art. 4. Maggioranze richieste**

<sup>1</sup> Il voto sul conferimento delle benemerenze richiede la maggioranza dei due terzi dei votanti.

<sup>2</sup> Le risoluzioni del Municipio sul conferimento delle menzioni comunali sono prese conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 98 e seg. LOC.

### **Art. 5. Modalità di assegnazione**

<sup>1</sup> L'assegnazione di una benemerenza avviene, di regola, in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio comunale alla presenza dell'insignendo(a) o di un suo rappresentante.

<sup>2</sup> L'assegnazione di una menzione comunale avviene, di regola, nel corso di una manifestazione pubblica indetta dal Municipio alla presenza dell'insignendo(a) o di un suo rappresentante.

### **Art. 5. Credenziali**

<sup>1</sup> L'assegnazione di una benemerenza è accompagnata da una lettera credenziale recante l'atto di conferimento, una breve motivazione e le firme del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario comunale.

<sup>2</sup> L'assegnazione di una menzione comunale è accompagnata da una lettera credenziale recante l'atto di conferimento, una breve motivazione e le firme del Sindaco e del Segretario comunale.

## **CAPITOLO 2**

### **Art. 6. Definizione e tipi di benemerenze comunali**



La benemerenzza comunale consiste nel conferimento della cittadinanza onoraria, della cittadinanza benemerita e/o dell'attribuzione di una strada, di una piazza o di altro luogo pubblico soggetto a nomenclatura.

#### **Art. 7. Cittadinanza onoraria**

<sup>1</sup> Il conferimento della cittadinanza onoraria è disciplinato dagli artt. 28 ss della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

<sup>2</sup> La cittadinanza onoraria del Comune di Mendrisio può essere concessa unicamente per meriti straordinari e con riferimento ad atti o opere concrete aventi un legame diretto con il Comune di Mendrisio.

<sup>3</sup> La cittadinanza onoraria del Comune di Mendrisio può essere concessa unicamente a un ticinese attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero.

<sup>4</sup> La cittadinanza onoraria può essere conferita anche alla memoria.

#### **Art. 8. Cittadinanza benemerita**

<sup>1</sup> Il conferimento della cittadinanza benemerita del Comune di Mendrisio è disciplinato dal presente regolamento.

<sup>2</sup> La cittadinanza benemerita del Comune di Mendrisio può essere concessa a persone che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare sostegno alle attività delle autorità pubbliche, con atti di coraggio e di abnegazione civica o con la propria testimonianza di vita si siano straordinariamente distinti e abbiano significativamente giovato, in maniera diretta o indiretta, alla Città di Mendrisio.

<sup>3</sup> La cittadinanza benemerita può essere conferita sia a persone fisiche, che giuridiche, indipendentemente dalla loro nazionalità o attinenza.

<sup>4</sup> La cittadinanza benemerita può essere conferita anche alla memoria.

<sup>5</sup> La cittadinanza benemerita non esplica effetti ai sensi della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

#### **Art. 9. Titolazione di strade, piazze o altro luogo pubblico**

<sup>1</sup> La titolazione di strade, piazze o altri luoghi soggetti a nomenclatura non può avvenire, di regola, prima di cinque anni dalla scomparsa dell'insignendo e, in ogni caso non prima di un anno.

<sup>2</sup> La titolazione deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni federali concernenti l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie.

<sup>3</sup> È esclusa la ridefinizione delle strade che recano il toponimo risultante dagli atti della misurazione ufficiale.

<sup>4</sup> Prima della stesura del messaggio municipale il progetto di titolazione è sottoposto al benestare della Commissione cantonale di nomenclatura il cui avviso favorevole è espressamente menzionato nel messaggio.

<sup>5</sup> La decisione del Consiglio comunale diviene esecutiva dopo un anno dalla crescita in giudicato al fine di permettere un congruo periodo di preavviso ai residenti interessati.

## CAPITOLO 3

### **Art. 10. Menzione comunale**

Secondo la prassi invalsa il Municipio può attribuire una menzione comunale a persone fisiche o giuridiche che con opere concrete nel campo delle scienze, delle arti, del lavoro, della scuola e dello sport e/o con iniziative di carattere sociale, filantropico, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Mendrisio promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

## CAPITOLO 4

### **Art. 11. Registro dei benemeriti**

<sup>1</sup> Il Municipio istituisce il registro dei benemeriti dove vengono annotati:

- a) le generalità ed i dati anagrafici delle persone insignite;
- b) il genere della benemerenzza e la data della sua attribuzione;
- c) le motivazioni e gli estremi della decisione del Consiglio comunale.

<sup>2</sup> I documenti d'appoggio sono conservati nell'archivio comunale.

<sup>3</sup> Il Municipio, previa ricognizione delle circostanze e degli atti, iscrive d'ufficio in un'apposita rubrica del registro le persone che sono state insignite in passato nei singoli quartieri.

<sup>4</sup> Il registro dei benemeriti è pubblico.

### **Art. 12. Registro delle menzioni comunali**

<sup>1</sup> Il Municipio istituisce il registro delle menzioni comunali, dove vengono annotati:

- a) le generalità ed i dati anagrafici delle persone insignite;
- b) il genere della menzione e la data della sua attribuzione;
- c) le motivazioni che hanno portato all'attribuzione della menzione.

<sup>2</sup> Eventuali documenti d'appoggio sono conservati nell'archivio comunale.

<sup>3</sup> Il registro delle menzioni comunali è pubblico.

## CAPITOLO 5

### **Art. 13. Revoca dell'onorificenza**

<sup>1</sup> Una benemerenzza può essere revocata qualora l'insignito si sia reso indegno dell'onorificenza. Il provvedimento è adottato dal Consiglio comunale. Per la decisione è richiesta la maggioranza semplice.

<sup>2</sup> Una menzione comunale può essere revocata qualora l'insignito si sia reso indegno dell'onorificenza. La risoluzione di revoca è presa dal Municipio conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 98 e seg. LOC.

## **CAPITOLO 6**

### **Art. 14. Oneri finanziari**

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico del Comune.

### **Art. 15. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al XX mese 2022, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data XX mese 2022.

#### **Per il Consiglio comunale**

Nome Cognome  
Presidente

Lic. rer. pol. Massimo Demenga  
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. XX-XX-XXXXX del XX mese 2022.

Entrato in vigore al XX.mese.2022